

Responsabile del Procedimento dott.ssa Nevia Carotenuto  
[nevia.carotenuto@regione.campania.it](mailto:nevia.carotenuto@regione.campania.it)

Provincia di Avellino  
[info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it)

Regione Campania DG 501700  
[dg.501700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501700@pec.regione.campania.it)

Comune di Savignano Irpino  
[segreteriasavignanoirpino@pec.it](mailto:segreteriasavignanoirpino@pec.it)

U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – AVELLINO  
[uod.501705@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501705@pec.regione.campania.it)

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Di Avellino  
[com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.avellino@cert.vigilfuoco.it)

Comune di Savignano Irpino –  
Sportello Unico Per Le Attività Produttive  
[ufficiotecnicosavignanoirpino@pec.it](mailto:ufficiotecnicosavignanoirpino@pec.it)

ARPAC -Direzione Generale  
[direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it)

ARPAC Dipartimento di Avellino  
[arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it)

Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino  
[sabap-sa@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-sa@pec.cultura.gov.it)

Ente idrico campano  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

ASL Avellino  
[protocollo@pec.aslavellino.it](mailto:protocollo@pec.aslavellino.it)

ATO Avellino  
[segreteria@pec.atorifiutiav.it](mailto:segreteria@pec.atorifiutiav.it)

Comunità Montana Ufita  
[protocollocmufita@pec.it](mailto:protocollocmufita@pec.it)

UOD 50 07 22 - Strategia Agricola  
per le Aree a Bassa Densità Abitativa  
[uod.500722@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500722@pec.regione.campania.it)

Regione Campania  
UOD Genio civile di Avellino  
[uod.501803@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501803@pec.regione.campania.it)

Unione Monti Dauni  
[unionecomunimontidauni@legalmail.it](mailto:unionecomunimontidauni@legalmail.it)

Provincia di Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA della Regione PUGLIA  
[segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto: Richiesta di revoca del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R. 9802) relativo all'impianto di smaltimento fanghi a Savignano Irpino**

Egredi Enti e Uffici competenti,  
il Comitato cittadino "MAI PIÙ RIFIUTI A SAVIGNANO", istituito con l'obiettivo di contrastare la realizzazione del progetto di un impianto di smaltimento di fanghi proposto nel territorio di Savignano Irpino si rivolge a codesti spettabili uffici per avanzare le osservazioni previste dall'Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto "Impianto trattamento di fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante compostato e per la produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare da realizzare nel Comune di Savignano Irpino PAUR 9802.

La cittadinanza, venuta a conoscenza di tale procedimento solo dopo che la notizia è stata resa di dominio pubblico, ha reagito con grave preoccupazione, suscitando un forte interesse nei media locali.

Il Comitato sottopone la presente richiesta di revoca del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) 9802 rilasciato per tale progetto.

**Premesso che:**

- l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali in data 08/03/2024 ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) relativo alla procedura Istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A. nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto "Impianto trattamento di fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante compostato e per la produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare da realizzare nel Comune di Savignano Irpino (AV) – Proponente EDV Gestioni S.R.L;
- sono in corso ulteriori scambi di informazioni e pareri da parte degli enti preposti alla tutela ambientale e della salute pubblica.

## Visto che:

- il P.A.U.R. è stato avviato sulla base di vari pareri endoprocedimentali, tra cui:
  - Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
  - Nota prot.51 del 02/01/2024 del Comando provinciale VVF di Avellino;
  - Nota prot.564 del 09/01/2024 dell'EIC;
  - Nota prot.1537 del 11/01/2024 della Provincia di Avellino;
- la V.I.A. elude una serie di rischi igienico-sanitari legati al progetto tra cui la presenza di abitazioni residenziali ad una distanza inferiore ai 500 metri, che potrebbero compromettere la qualità della vita e l'ambiente circostante;
- che le prime abitazioni residenziali distano solo 137 metri dal sito di realizzazione dell'impianto;
- l'articolo 3 del DM 1444/1968 stabilisce che:
  - **gli stabilimenti industriali** che possono arrecare disturbo alle zone adiacenti per odori, fumi, rumori, vibrazioni o emissioni nocive, **devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 500 metri** dai confini delle zone residenziali;
  - **tale distanza può essere ridotta** fino a 200 metri se tra lo stabilimento e la zona residenziale viene interposta una fascia di terreno di almeno 100 metri di larghezza destinata a verde o a servizi;
- la compatibilità urbanistica del progetto solleva dubbi in relazione alle norme vigenti in particolare nei confronti della **Delibera Regionale Campania n. 510 del 16/11/2021**. In particolare, l'articolo 5 stabilisce che **gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti speciali devono essere localizzati in aree:**
  - **fuori dal centro abitato:** gli impianti devono essere ubicati ad una distanza minima di 500 metri dai confini del centro abitato, salvo che il piano urbanistico comunale non preveda una distanza inferiore;
  - **fuori da aree a elevato valore ambientale:** gli impianti non possono essere ubicati in aree a elevato valore ambientale, come parchi nazionali, riserve naturali, siti di interesse comunitario (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC);
  - **fuori da aree a rischio idrogeologico:** gli impianti non possono essere ubicati in aree a rischio idrogeologico, come zone soggette a frane, inondazioni o alluvioni;
  - **compatibili con le infrastrutture esistenti:** gli impianti devono essere ubicati in zone servite da adeguate infrastrutture di viabilità, fognatura e depurazione;
- **legge 31 dicembre 2004, n. 266 (Legge Finanziaria 2005):** l'articolo 4, comma 4-bis, stabilisce il principio di sussidiarietà nella gestione dei rifiuti. In base a questo principio, gli impianti di trattamento dovrebbero essere dimensionati in relazione alle reali esigenze del territorio, evitando di creare sovradimensionamenti che potrebbero impattare negativamente sulla popolazione locale;
- **decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Codice Ambientale):** l'articolo 17, comma 1, che definisce il rifiuto come "qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore voglia o debba disfarsi". In questo contesto, è importante sottolineare che l'impianto di fanghi non dovrebbe essere utilizzato per smaltire rifiuti provenienti da altri territori, aumentando la sua capacità oltre le reali necessità della popolazione locale;

## Considerato che:

- l'impianto in oggetto è progettato per trattare un quantitativo di fanghi pari a 90.000 tonnellate all'anno, suddiviso tra fanghi da depurazione per la valorizzazione energetica (45.000 tonnellate) e fanghi da depurazione ed industriali per la produzione di ammendante compostato (45.000 tonnellate);
- la capacità di trattamento dell'impianto risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla dimensione della popolazione locale servita. In conformità con le specifiche indicate nelle tavole progettuali, si stima che l'impianto sia in grado di trattare approssimativamente il 34,78% della produzione totale di fanghi civili e industriali dell'intera provincia di Avellino;
- tale sproporzione solleva dubbi circa il rispetto dei principi di equità sociale e proporzionalità ambientale. In primo luogo, un impianto di tali dimensioni potrebbe generare un impatto ambientale significativo sulla zona circostante, con potenziali ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti. In secondo luogo, la gestione di un quantitativo così elevato di fanghi potrebbe comportare rischi per la salute pubblica e l'ambiente, soprattutto se non adeguatamente controllata e in particolar modo ai residenti adiacenti all'impianto;
- il piano di gestione forestale 2022/2031 Elaborato R.T. 1 indica che sussiste su tutta l'area del comune il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267. Tale vincolo è stato istituito in data 19/11/1985 - come zona unica - e riguarda l'intero territorio comunale con l'esclusione soltanto di una sottozona in corrispondenza del centro abitato e dintorni. Detto vincolo è stato richiamato dalla Regione Campania con la L.R. 28/02/1987 n. 23, con la L.R. 7/05/1996 n. 11 e con la L.R. n. 24/07/2006 m. 14. L'intero demanio, quindi, risulta sottoposto a vincolo idrogeologico. Inoltre, c'è da sottolineare che la superficie a pascolo di ettari 265.24.10 (secondo la qualificazione ufficiale del Catasto Terreni) che circonda il sito di interesse vede già la presenza di un'azienda agricola a circa 500 metri;
- l'omissione di indicare la presenza di nuclei abitativi nel V.I.A. da parte degli enti preposti e che tale omissione configura una violazione dei principi di completezza e accuratezza che devono caratterizzare la V.I.A., solleva dubbi sulla correttezza dell'iter autorizzativo seguito;
- la sorgente "Rifiato", con le sue acque ricche di ferro e zolfo, costituisce un importante patrimonio ambientale e potenziale fonte di sviluppo turistico per la nostra area. Tuttavia, l'ubicazione proposta dell'impianto di smaltimento potrebbe compromettere irrimediabilmente la sua integrità ambientale e il suo valore turistico. La presenza dell'impianto potrebbe comportare il rischio di contaminazione delle acque della sorgente, compromettendone la qualità e rendendole inutilizzabili per scopi ricreativi o terapeutici. Questo, a sua volta, potrebbe mettere a rischio l'ecosistema circostante e le attività turistiche che potrebbero beneficiare delle proprietà naturali e benefiche dell'acqua;
- la presenza dell'impianto di smaltimento potrebbe effettivamente scoraggiare qualsiasi iniziativa futura volta a valorizzare la sorgente "Rifiato" per fini turistici. Ciò comporterebbe la perdita di un'opportunità preziosa per la nostra comunità di promuovere lo sviluppo economico locale attraverso il turismo sostenibile;
- l'area in esame potrebbe essere gravata da ulteriori prescrizioni/vincoli ambientali, tra le quali vi è certamente quella del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), che individua nel sito in esame, aree soggette alle prescrizioni di cui agli artt. 6, 10 e 15 delle

N.T.A. del P.A.I. approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39/2005;

- la strada che collega la nazionale SS90 delle Puglie al comune di Panni (FG), attraversando il fiume Cervaro tramite un ponte mono via costruito nel 1924 (SP198), costituisce un importante percorso strategico per la comunità locale. Si fa notare che la presenza di un flusso significativo di veicoli pesanti su questo tratto stradale, ulteriormente complicato dalla vicinanza di un passaggio a livello immediatamente successivo al ponte, potrebbe provocare notevoli disagi per i residenti e gli abitanti del suddetto comune pugliese;
- le criticità evidenziate dalla cittadinanza e dal Comitato richiedono un'attenta valutazione e una revisione dei provvedimenti adottati.

#### **Con la presente, chiediamo:**

- l'intervento a tutela degli interessi collettivi affinché venga riesaminata la Determinazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e siano adottate misure volte a garantire il rispetto dei principi di proporzionalità;
- che si ritiene necessario effettuare una valutazione attenta dell'impatto ambientale e sociale dell'impianto proposto. Tale valutazione dovrebbe essere condotta in modo trasparente e coinvolgendo attivamente la comunità locale, al fine di garantire la tutela dei principi di equità sociale, di proporzionalità ambientale e di **precauzione** consacrato nell'**articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**;
- la revoca del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R. 9802) relativo all'impianto di smaltimento fanghi a Savignano Irpino (AV).

Auspichiamo vivamente che la Vostra sensibilità e sollecita attenzione siano indirizzate alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela dell'ambiente non solo della nostra comunità, ma altresì di quelle dei comuni limitrofi e della Regione Puglia confinante. È fondamentale garantire un'immediata ed efficace azione per preservare l'integrità ambientale e il benessere delle popolazioni coinvolte, nel rispetto dei principi di sostenibilità e responsabilità territoriale.

Distinti saluti,

Comitato Cittadino "MAI PIÙ RIFIUTI A SAVIGNANO"

#### **Allegati:**

- Copia V.I.A. e altri pareri tecnici
- Documentazione relativa alle criticità urbanistiche
- Piano di Gestione Forestale 2022/2031
- Certificati storici di residenza degli abitanti di contrada Ischia
- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)



